

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Oggetto: Parziale revoca del decreto n. 456 del 10.07.2024 relativo all'approvazione delle graduatorie parziali dei candidati ammessi per la copertura di n. 4 postivacanti riservati alla mobilità esterna volontaria.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di revocare parzialmente il proprio decreto n. 456 del 10.07.2024, nella parte in cui, all'interno dell'Allegato "A2", relativo alla graduatoria parziale dei candidati ammessi alla procedura di mobilità per la copertura di un posto di profilo professionale D/AF, è stato incluso il candidato con codice inPA 76N7H5MBNY, con collocazione al n. 6 della relativa graduatoria, per essere stata accertata, medio tempore, l'assenza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto primo, del bando di mobilità;
- di stabilire, per l'effetto, che la graduatoria parziale per la copertura di 1 posto dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, profilo professionale D/AF indetta con decreto n. 274 del 23.04.2024, è composta da n. 30 candidati ammessi e non anche da n. 31 candidati ammessi.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Art. 30, D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 dispone che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento."

Con deliberazione n. 94 del 30.01.2024 la Giunta regionale ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), nell'ambito del quale è stato adottato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026. In particolare, il Piano occupazionale Anno 2024 ha individuato i posti vacanti da ricoprirsi, distinti per Area e profilo professionale ed in Dipartimenti di assegnazione.

Relativamente ai posti vacanti da ricoprirsi tramite procedura di mobilità volontaria esterna, sono stati previsti complessivi n. 5 posti, tra i quali n. 1 posto dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale D/AF "Funzionario amministrativo e finanziario", per le esigenze del Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione.

Con decreto del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 274 del 23.04.2024 è stata indetta la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto sopraindicato.

Entro il termine di scadenza della procedura di mobilità sono pervenute complessivamente n. 31 domande.

Sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle relative domande, con decreto n. 456 del 10.07.2024, è stata approvata la graduatoria parziale, Allegato "A2", che ha stabilito l'ammissione di n. 31 candidati.

La documentazione relativa alla procedura è stata trasmessa al Direttore del Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione per lo svolgimento del colloquio finalizzato all'accertamento della professionalità posseduta dai candidati in relazione al posto da ricoprire.

Con la nota id 34496865 del 25.09.2024 il Direttore del Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione ha trasmesso il verbale dal quale risulta la partecipazione di n. 8 candidati, tutti idonei.

A questo punto è divenuto necessario approvare la graduatoria finale della procedura di mobilità individuando il candidato, tra gli 8 che avevano superato il colloquio, vincitore della relativa procedura.

Ai precitati fini si è reso necessario effettuare una verifica puntuale in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'avviso di mobilità.

In particolare, nei confronti del candidato con codice inPA 76N7H5MBNY, posizionato al n. 6 della graduatoria parziale ante colloquio, si è reso necessario un supplemento di istruttoria poiché lo stesso, nella sezione della domanda "Esperienze lavorative presso PA come dipendente" ha dichiarato di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Ente pubblico Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Grimani Buttari.

L'indicazione quale datore di lavoro dell'ente sopracitato ha comportato la necessità di una



verifica specifica in ordine alla natura giuridica dell'ente, al fine di definire se lo stesso è annoverato tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

In merito è stato contatto il Settore Inclusione sociale e Strutture sociali della Regione Marche, struttura regionale con competenza in materia, che ha comunicato che nell'ambito della normativa costitutiva delle ASP, *“non si evince chiaramente la natura giuridica di tali enti”*.

In effetti, nel corso degli anni, la giurisprudenza e la dottrina si sono mostrate concordi nel sostenere che sulla natura giuridica delle ASP vi è *“assoluta incertezza caratterizzata dall'intreccio di un'intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici” arrivando però a conclusioni differenti nel classificarle o meno nella definizione di pubblica amministrazione*.

La stessa richiesta è stata formulata all'ASP Grimani Buttari di Osimo la quale, con nota 272408 del 07.08.2024, ha confermato l'incertezza giurisprudenziale e normativa della propria natura giuridica, non fornendo al riguardo alcun elemento valutabile in maniera inequivoca.

Tuttavia, dalla documentazione rinvenibile nel sito dell'ASP Grimani Buttari, e, in particolare con riferimento agli atti di programmazione, si è rinvenuto il PIAO 2024-2026, che, nella sezione *“Natura giuridica dell'Azienda pubblica di servizi alla persona GRIMANI BUTTARI”* riporta informazioni che possono fornire elementi di valutazione.

Riguardo alla natura giuridica, viene infatti esplicitato che *“le Aziende Pubbliche di servizi alla Persona non sono espressamente ricomprese nell'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, contenente un elenco nominativo di soggetti che, per il legislatore italiano, rientrerebbero tra le cc.dd. Pubbliche Amministrazioni”*.

Tali Enti non rientrano nemmeno nell'elenco delle pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/09/2024. Per tale elenco l'ISTAT fa riferimento alle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento Ue n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC 2010).

Dalla disamina del regolamento Ue precitato, si può dedurre che le Aziende pubbliche di servizi alla Persona, in via generale, non possiedono i requisiti per poter rientrare nella definizione prevista per le *“Amministrazioni pubbliche”*. Il criterio discriminatorio per far rientrare un ente nel novero di Amministrazione pubblica avviene con l'accertamento del fatto che esso produca o meno servizi destinabili alla vendita.

Le ASP presentano infatti caratteristiche che sono in contrasto con i requisiti previsti per rientrare nella *“Pubblica Amministrazione”*, dato che tali Aziende producono servizi destinabili alla vendita.

Si aggiunga, peraltro, che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 43/2017, ha avuto modo di affermare la non applicabilità del D.lgs. n. 165/2001 alle Aziende Pubbliche di servizi alla persona: *“Il Collegio ritiene che, conformemente al precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 91/16/R, la natura giuridica delle Aziende per i Servizi alla Persona non sia perfettamente delineata, non consentendo di affermare la loro inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche genericamente indicate nell'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001”*. E ancora, con riferimento alla decisione assunta dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2012, la stessa sezione giurisdizionale ha riportato: *“... in particolare per le ASP la Corte riconosce la natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità, anche se non rivolta ai fini di lucro, con ciò confermando la natura economica dell'ente in questione”*.

Non può infine non tenere conto di quanto previsto all'art. 6 del D. lgs. 207/2001 concernente:



“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, laddove è stabilito che l'ASP “...opera con criteri di imprenditorialità”.

Per quanto sopra, si ritiene che l'ASP Grimani Buttari di Osimo non possa rientrare nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n.165/2001.

Pertanto si propone la revoca parziale del decreto RUS n. 456 del 10.07.2024, nella parte in cui, all'interno dell'Allegato “A2”, relativo alla graduatoria parziale dei candidati ammessi alla procedura di mobilità per la copertura di un posto di profilo professionale D/AF, ha stabilito l'inclusione del candidato con codice inPA 76N7H5MBNY, con collocazione al n 6 della relativa graduatoria, per essere stata accertata, l'assenza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto primo, del bando di mobilità.

Per effetto della revoca va stabilito che la graduatoria parziale per la copertura di 1 posto dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, profilo professionale D/AF indetta con decreto n. 274 del 23.04.2024, è composta da n. 30 candidati ammessi e non anche da n. 31 candidati ammessi.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Grazia Caimmi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato).

